

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ufficio per gli Incontri di Studio

Incontro di studio sul tema:
“I reati con vittima vulnerabile: indagini e giudizio”
Roma 31 gennaio-2 febbraio 2011

Coordinatore
dott. Gianni Pipeschi
Sostituto Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bassano del Grappa

Brevi note in materia di protocolli per reati in danno delle donne e dei minori

La funzione ed il fondamento normativo dei protocolli di indagine degli uffici di Procura della Repubblica

In termini generali, l'elaborazione e l'attuazione di un protocollo di indagine ha come effetto quello di omogeneizzare l'attività di accertamento svolta dai Pubblici Ministeri e dalla Polizia Giudiziaria da questi diretta, e come finalità quella di far adottare in tutte le indagini concernenti una omogenea categoria di reati metodologie di accertamento che sono il frutto di una attenta valutazione, sia (soprattutto con riferimento ai cd. protocolli esterni cui si accennerà) in termini di efficacia nella raccolta degli elementi di prova necessari, sia in termini di perseguimento di obiettivi ulteriori, quali la tutela delle persone offese dal reato in relazione ad interessi ulteriori a quello del perseguimento del colpevole: si pensi, oltre alle ipotesi di cui si dirà in materia di soggetti deboli, alla collaborazione della Procura della Repubblica con l'INAIL in materia di malattie professionali, ed alla conseguente facilitazione delle procedure per l'ottenimento dei benefici previdenziali.

Una chiara incentivazione del ricorso allo strumento del protocollo è contenuta in numerosi provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di organizzazione degli uffici giudiziari sia requirenti che giudicanti.

Del resto, la riforma dell'ordinamento giudiziario, nella parte concernente la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero (Decreto Legislativo 20 febbraio 2006 n. 106), incentiva (tramite l'esercizio del potere di delega da parte del Procuratore della Repubblica) non solo l'uniforme esercizio dell'azione penale (art. 1 comma 2), ma anche un uniforme indirizzo nella trattazione con riferimento ad aree omogenee di procedimenti ovvero ambiti di attività dell'ufficio (art. 1 comma 4). Siffatte disposizioni, a suo tempo comprensibilmente criticate per le implicazioni concernenti l'evoluzione in senso gerarchico dell'organizzazione degli uffici del PM, contengono, tuttavia, una potenziale opzione per un'organizzazione ragionata dell'attività di indagine nell'ambito di settori caratterizzati da una imprescindibile esigenza di specializzazione

Dall'esigenza di specializzazione nell'attività di indagine deriva, quale corollario, la formazione di una professionalità specifica nei magistrati addetti alla trattazione dei relativi affari.

In questo senso si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura in più di una occasione.

Con specifico riferimento agli uffici di Procura della Repubblica, infatti, la risoluzione del 12 luglio 2007, con la quale si sono delineati i rapporti tra Procuratori della Repubblica e Sostituti ed i lineamenti di organizzazione degli uffici alla luce delle indicazioni del Decreto Legislativo 106/2006, ha sottolineato l'importanza della costituzione di gruppi di lavoro finalizzata ad ottimizzare l'esperienza e la specializzazione nella trattazione di affari complessi.

Nel luglio 2009 il Consiglio si è nuovamente espresso in tema di organizzazione degli uffici di Procura della Repubblica (risoluzione 21 luglio 2009) ribadendo gli orientamenti già espressi ed offrendo "ulteriori linee guida ai dirigenti come atto di mero orientamento, ferma restando in capo ad essi la potestà di organizzare le strutture da loro dirette secondo le modalità ritenuta più opportune". In questo ambito, con riferimento al diritto penale dell'economia, ai reati commessi contro soggetti deboli, ai reati in materia ambientale, ed a quelli con violazione di normativa antinfortunistica, si sollecita un'equa e funzionale distribuzione degli affari, e la costituzione di gruppi di lavoro. I Procuratori della Repubblica potranno provvedere con l'ausilio dei Procuratori Aggiunti, "all'efficace coordinamento dei gruppi di lavoro nonché **all'eventuale elaborazione di protocolli di indagine**".

Il protocollo di indagine appare oggi, quindi, come uno strumento non solo di grande utilità per l'efficacia dell'azione giudiziaria, ma anche una precisa indicazione (nei limiti in cui oggi è possibile per gli uffici di Procura ai sensi delle norme sull'ordinamento giudiziario) proveniente dall'organo di autogoverno della Magistratura.

Sotto il profilo dei contenuti, si devono distinguere i protocolli cd. interni, che disciplinano l'attività di indagine svolta dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, ovvero dai soggetti preposti istituzionalmente alla repressione delle condotte di reato, da quelli cd. esterni, ovvero frutto di un accordo (poiché le Procure non hanno in questo caso un potere di direzione) con soggetti preposti al perseguimento di interessi diversi e, tuttavia, le cui competenze ed attività istituzionali possono essere di aiuto nell'attività di indagine (ad es., nel caso di reati contro soggetti deboli, le strutture sanitarie ospedaliere ed i servizi sociali).

In realtà, sappiamo bene che il protocollo che viene normalmente formulato come unico, e la sua natura ("interno" o "esterno" secondo il senso sopra spiegato), dipende solo dal fatto che la disciplina di un determinato aspetto dell'indagine debba essere oggetto di un accordo con un ente esterno alla Procura ed alle forze dell'ordine, o possa essere sostanzialmente oggetto di una direttiva (di fatto spesso comunque concordata) che trova fondamento negli artt. 55 comma II e 370 c.p.p.

Gli appunti che seguono sono il frutto dell'approfondimento di alcune tematiche e dello studio e confronto dei contenuti di alcuni protocolli di indagine già attuati nelle Procure.

Gli aspetti concernenti l'attività della Polizia Giudiziaria

La raccolta della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria rappresenta, anche in materia di reati contro soggetti vulnerabili, l'evenienza maggiormente frequente. Ciò vale anche in materia di reati commessi contro minori, ove, come sappiamo, un ruolo importante in materia di segnalazione viene svolto anche da consultori familiari ed altri servizi delle USL.

La raccolta della denuncia delle persone offese, nonché, soprattutto, la doverosa (ai sensi dell'art. 55 c.p.p.) attività volta ad assicurare le fonti di prova nella prossimità temporale dell'episodio impone la necessità che anche questa attività sia informata a principi di specializzazione e omogeneizzazione delle procedure.

Sotto il primo profilo è opportuno che la **formalizzazione della denuncia in materia di reati contro la libertà sessuale nei confronti di adulti** sia effettuata, in ragione della sua delicatezza, da soggetti appartenenti a corpi specializzati (evitando, quindi, che la cosa sia lasciata a strutture territoriali piccole, nelle quali la specializzazione è sostanzialmente impossibile).

Ciò, comportando una deroga alle regole ordinarie pertinenti le modalità di raccolta della notizia di reato delle forze di PG, deve essere oggetto di uno specifico accordo volto a consentire di convogliare le persone offese presso operatori di PG ritenuti adeguati.

La professionalità degli operanti deve essere valutata soprattutto in ragione dell'equilibrio nella valutazione delle modalità di assunzione ed escussione della persona offesa. Quando è possibile, si richiede che coloro che procedono direttamente all'escussione abbiano padronanza di elementi essenziali di psicologia.

In molti protocolli adottati negli uffici di Procura della Repubblica vengono date ulteriori indicazioni agli operanti:

- sentire la PO in ambiente “protetto” da fonti di distrazione, di disturbo, o che possano aumentare il disagio nel riferire l'episodio (stanze con altri operanti intenti ad altri incombenzi, interruzioni durante l'escussione per l'ingresso di persona nella stanza o telefonate)
- mantenere nei confronti della PO un atteggiamento del tutto “neutrale” , evitando sia di incoraggiare la denuncia, sia di sconsigliarla per qualsiasi motivo
- prima della formalizzazione dell'atto illustrare alla persona offesa, in modo sommario ma corretto, le possibili conseguenze della denuncia, anche con riferimento alla possibilità di esame in contraddittorio con il difensore dell'accusato
- fornire alla persona offesa una compiuta informazione in ordine alle strutture di assistenza alle quali si può rivolgere, anche al fine, soprattutto nel caso di violenze domestiche, di rinvenire una collocazione “protetta” ed allontanarsi immediatamente dall'aggressore (è auspicabile che l'ubicazione della collocazione sia oggetto di separata annotazione, da non inviare in Procura, per evitarne la conoscibilità da parte dell'indagato)

Il profilo della omogeneizzazione delle procedure concerne anche l'attività volta **all'assicurazione delle fonti di prova**. In molti protocolli si prescrive infatti di:

- effettuare un immediato sopralluogo ove l'asserita violenza si è consumata se vi siano elementi che fanno ritenere rinvenibili utili elementi di prova,
- escutere immediatamente eventuali testi, anche de relato (siffatta indicazione mi desta delle perplessità: vista la delicatezza del reato e le possibili conseguenze di una escussione testimoniale sulla segretezza dell'indagine, sarebbe opportuno che la valutazione sulla tempistica dell'escussione dei testi fosse riservata al PM)
- per quanto concerne le violenze sessuali, individuato con precisione il momento di commissione del reato, valutare se procedere immediatamente all'accompagnamento della PO presso il pronto soccorso ginecologico di una struttura sanitaria per avere una visita ginecologica, sia al fine di assicurazione delle prove (repertazione di materiale biologico, rilevazione di segni di violenza) sia per garantire una immediata assistenza sanitaria alla persona offesa, anche in relazione alle malattie sessualmente trasmissibili
- nel caso in cui il denunciato sia oggetto straniero non identificato, procedere alla sua identificazione fisica (mediante rilievi dattiloscopici o mediante la procedura di cui all'art. 349 comma 2 bis c.p.p., soprattutto quando i prelievi di saliva e di capelli siano utili anche per le indagini
- non procedere, invece, alla identificazione ex art. 349 c.p.p. in tutti gli altri casi, in cui il denunciato è identificabile in un secondo momento: questa indicazione compare in molti protocolli ed è assolutamente giustificata, in tutti i reati nei confronti di soggetti deboli (quindi dalle violenze sessuali ai maltrattamenti, ed alla fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p.), al fine di preservare l'efficacia dell'attività di indagine, e la sicurezza della stessa persona offesa prima che vengano adottate le cautele volte a scongiurare nuove aggressioni o comportamenti lesivi.

Un piccolo accenno merita, a mio avviso, la problematica pertinente all'applicazione dell'art. 347 c.p.p.

Il "senza ritardo" di cui alla norma citata deve rappresentare, in termini generali, un giusto temperamento tra la necessità di informare dei fatti l'organo che dirige le indagini, e quella di procedere, innanzi tutto, all'assicurazione delle fonti di prova ed alla realizzazione delle prime attività di indagine.

Nell'ambito di reati attinenti alla violazione della libertà sessuale la sollecita informativa, anche telefonica nei casi più gravi, in ordine alla notizia di reato, consente al PM di assumere immediatamente iniziative, come l'autorizzazione ex art. 349 comma 2 bis c.p.p., l'escussione diretta della persona offesa, un'attività di intercettazione e quanto altro previsto dal protocollo di indagine o ritenuto utile nel caso di specie.

Discorso parzialmente diverso, in ordine a tutti gli aspetti sopra accennati, riguarda la prima attività di indagine in materia di **maltrattamenti e stalking**.

In questi casi, la frequenza delle condotte lesive e la (relativa) maggiore semplicità degli accertamenti impone, ove sia adottato un protocollo specifico, di consentire alla Polizia Giudiziaria un maggior ambito di autonomia nello svolgimento di attività di iniziativa.

Ciò nonostante, si rende necessario, vista anche la natura tecnica dei reati menzionati sotto il profilo della configurabilità giuridica (l'abitudine del reato per i maltrattamenti, e la necessità di stabilire un nesso di causa tra le condotte reiterate di molestia a minaccia e l'insorgenza nella vittima di particolari stati emotivi per lo stalking), impartire agli operatori precise indicazioni sia sulle modalità di escussione della persona offesa, che sugli elementi di supporto alla stessa deposizione.

In ordine al primo aspetto è il caso di raccomandare di:

- sentire la persona offesa con modalità analoghe, per quanto possibile, a quelle utilizzate per denunce di reati di violenza sessuale contro soggetti adulti,
- cercare di raccogliere un racconto completo di tutti gli episodi potenzialmente lesivi, ivi comprese le condotte con costituenti autonome fattispecie di reato,
- accertare compiutamente il periodo temporale in cui le condotte sono state perpetrate e la frequenza delle medesime,
- far descrivere (soprattutto in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p.) con precisione gli stati d'animo provati (ansia o timore per l'incolumità propria o altrui) nonché gli eventuali cambiamenti delle abitudini di vita dipendenti dalla condotta lesiva.

In ordine agli elementi di indagine "di supporto" alla deposizione della PO è agevole constatare come, rispetto ai reati lesivi della libertà sessuale (nei quali la deposizione della PO è assai spesso l'unica fonte di prova), nei reati di maltrattamenti e stalking appare possibile (e doveroso) tentare di "deresponsabilizzare" la vittima del reato suffragando la ricostruzione dei fatti tramite elementi esterni al suo racconto che, oltre che confermare l'attendibilità dello stesso narrato, abbiano autonoma valenza indiziaria, se non addirittura probatoria, rispetto al fatto di reato ipotizzato.

In tale ottica in molti protocolli si evidenzia l'opportunità che la polizia giudiziaria provveda a:

- escutare i familiari della persona offesa e dell'indagato (che, come si sa, nella maggior parte dei casi è soggetto che ha trascorsi affettivi con la persona offesa). La loro deposizione deve essere valutata con attenzione per il pericolo di un comprensibile terzietà nell'interpretazione dei fatti, ma costituisce un importante elemento di conferma dell'ipotesi accusatoria sia in relazione alle confidenze raccolte dalla PO, sia in relazione ad episodi di vessazioni cui gli stessi possono aver assistito,
- escutare soggetti terzi che possano essere informati sulla vicenda, in particolare amici e vicini di casa (in ordine ai profili già sopra evidenziati),
- raccogliere la documentazione medica inerente sia le lesioni patite dalla persona offesa a seguito di aggressioni, sia gli stati emotivi provati in ragione della condotta lesiva. Gli stati emotivi di ansia e di timore, infatti, rappresentano elementi rafforzativi in ordine alla perpetrazione dei reati di maltrattamenti, e sono elementi costitutivi del reato di stalking, qualificato dalla giurisprudenza come reato ad evento di danno: Cass. n. 17697 del 5/2/2010),
- raccogliere altra documentazione utile, come lettere o messaggi sms inviati alla persona offesa dall'indagato, precedenti denunce nei confronti dell'indagato, etc..

- verificare se esistano documenti rilevanti presso i servizi sociali (relazioni sullo stato della famiglia, sulla condizione dei minori etc) o all'interno di fascicoli di cause intentate presso i Tribunali Civili e per i Minorenni,
- effettuare sopralluoghi nell'immediatezza di un episodio quando siano cristallizzabili gli esiti di una condotta lesiva (si pensi al danneggiamento di suppellettili nei maltrattamenti, o alle scritte ingiuriose sui muri nel caso di stalking)
- evidenziare al PM nei casi dovuti l'opportunità di emettere un decreto ex art. 256 c.p.p. per acquisire i tabulati telefonici della PO ed avere così elementi di conforto della sua narrazione in relazione, ad es., alla frequenza delle telefonate.

Con riferimento al reato di stalking la normativa di recente approvazione prevede un complesso sistema di carattere repressivo ed anche preventivo (si pensi all'istituto dell'ammonimento di cui all'art. 8 legge 23 aprile 2009 n. 38), ma non è stata prevista una forma di coordinamento con altre istituzioni deputate alla cura delle patologie di cui assai spesso appaiono affetti gli autori del reato persecutorio.

La conseguenza è che nella maggior parte delle ipotesi l'attività dell'AG si risolve in una "guerra di trincea" consistente, nei casi più gravi, nella repressione del fatto tramite l'applicazione di misure cautelari che si rivelano, da sole, di scarsa efficacia per il contenimento delle condotte lesive successive alla loro applicazione.

Rilevato che spesso è il singolo sostituto che, con la collaborazione del difensore, durante la applicazione di una misura cautelare, cerca di rinvenire una soluzione adeguata alla cura della patologia da cui è affetto l'indagato, sarebbe auspicabile che, nella mancanza della disciplina normativa, gli uffici giudiziari valutassero la formalizzazione di accordi con le istituzioni sanitarie volte a consentire un intervento terapeutico sollecito, rispetto al quale la contestuale applicazione di una misura può avere un'efficacia persuasiva nei confronti dell'indagato, normalmente reticente rispetto alla sottoposizione alle necessarie terapie.

I protocolli “esterni” con riferimento agli accertamenti medici sulla persona offesa in prossimità dell’episodio di reato

Allorquando la persona offesa, nei momenti successivi ad una aggressione a sfondo sessuale, si rivolga ad una struttura sanitaria (oppure sia ivi condotta dagli operanti intervenuti) è possibile effettuare una serie di accertamenti che, da una parte, tutelano la stessa PO sotto un profilo sanitario, dall’altra possono contribuire in modo importante allo sviluppo dell’indagine sia ai fini dell’identificazione dell’autore, se non conosciuto, sia per raccogliere elementi di conforto alla versione dei fatti fornita dall’aggredata.

L’effettuazione di esami ed attività di osservazione ulteriori a quelli effettuati in adempimento ai compiti istituzionali della struttura sanitaria è normalmente frutto di un accordo con gli uffici di Procura della Repubblica.

Oltre che da un leale spirito di collaborazione, l’assenso ad un protocollo che comporta adempimenti ulteriori rispetto ai propri trova giustificazione anche nella necessità, per la struttura sanitaria, di formalizzare le modalità di adempimento a quei precisi obblighi che la legge impone in ordine alla comunicazione del fatto di reato all’esercente una professione sanitaria. L’art. 334 c.p.p., infatti, non impone solamente di comunicare al PM o ad un ufficiale di PG le generalità della persona curata e le circostanze dell’intervento, ma anche le “notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso, e gli effetti che ha causato o può causare”.

E’ evidente, quindi, che un accertamento sulle circostanze dei fatti rappresenta un preciso obbligo per il sanitario intervenuto, e la concertazione con un ufficio di Procura della Repubblica delle modalità con le quali effettuare il referto (che diventa, in questo contesto, atto di indagine) garantisce le stesse strutture sanitarie sul corretto adempimento a questo obbligo, peraltro penalmente sanzionato (art. 365 c.p.).

Del resto, la parte del protocollo pertinente agli esami da effettuare è, di fatto, elaborato dagli stessi sanitari sulla base delle esigenze di cura della vittima e di quelle di accertamento del fatto di reato.

Qui di seguito riporto brevemente un’ipotesi di procedura (meglio illustrata nell’allegato al presente scritto).

La prima fase, quella della visita (che riguarda normalmente il pronto soccorso ginecologico della struttura), consiste nell’accoglienza della persona, nel colloquio, e nell’acquisizione eventuale del consenso ai trattamenti sanitari che le possono essere praticati con finalità terapeutica e di investigazione.

In occasione dell’accoglienza e del colloquio è già necessario acquisire, con il necessario tatto, una narrazione contenente:

- la descrizione dell’aggressione subita specificando circostanze di tempo, luogo e modalità (specificando con precisione il tipo di rapporto avuto), la relazione con l’aggressore

- gli atti compiuti sul proprio corpo successivamente al fatto, ovvero pulizia, minzione, defecazione (a seconda del tipo di rapporto forzato), assunzione di farmaci, cambio di abiti
- normale anamnesi remota e recente (ivi compresi eventuali contraccettivi in uso e precedenti traumi genitali)

A seguito viene effettuata la visita ginecologica.

La PO viene fatta spogliare.

E' consigliabile che vestiti vengano posti sopra un telo. I vestiti devono essere repertati separatamente tra loro. Su di essi provvedono gli operanti all'invio a reparti di Polizia Scientifica in grado di verificare la presenza di tracce di materiale biologico.

Segue l'esame obiettivo effettuato anche con documentazione fotografica.

E' ovvio che l'esame obiettivo ha un contenuto standard, ma in parte deve essere tarato sul precedente colloquio con la persona offesa, al fine di concentrare l'osservazione e l'eventuale prelievo di reperti dove con maggiore probabilità se ne possono trovare.

Nella ricerca di tracce del reato è di fondamentale importanza acquisire il dato pertinente al **tempo intercorso** tra la violenza subita e l'effettuazione della visita. I prelievi vaginali sono reputati di scarsa informatività dopo le 48 ore. Quelli orali dopo le 12 ore. Quelli anali dopo le 24 ore. I dati sono solo orientativi e variano anche a seconda degli interventi esterni sulle parti interessate (pulizia, minzione, etc) che devono essere quindi oggetto di accurata registrazione in sede di colloquio.

Importante ai fini delle investigazione lo scraping (effettuato con bisturi) sotto le unghie per rilevare tracce biologiche dell'aggressore.

Per la repertazione un punto di riferimento potrebbero essere le linee guida AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), che prevedono:

- vetrini smerigliati per la ricerca di spermatozoi
- tamponi con terreno di coltura
- tamponi senza terreno di coltura con provetta con tappo o contenitori chiusi per tipizzazione DNA (a riguardo è importante specificare che su ogni contenitore deve essere indicata la sede del prelievo)
- prelievo con pinzette di peli verosimilmente non appartenenti alla PO e repertamento in buste di plastica
- barattoli sterile per il materiali risultato dallo scraping
- "pubic air combing", ovvero la repertazione di peli prelevati passando un pettine fine sul pube

Le stesse linee guida prevedono anche le modalità di conservazione dei reperti (soprattutto in relazione alla temperatura necessaria per evitarne il deterioramento).

Sotto il profilo delle modalità formali di acquisizione della documentazione pertinente alla visita, si deve rilevare che poiché si tratta, per lo più, di attività effettuate per ed in ragione delle indagini, è corretto formalizzare una nomina di ausiliario di PG nei confronti del medico operante ex art 348 c. 4 c.p.p. (che non abbisogna di conferimento

per iscritto: da ultimo Cass. n. 171177 del 18/2/2010) ed acquisire al procedimento la documentazione sanitaria come attività ex art. 354 c. 2 c.p.p.

A questo punto, se le ricerche avranno avuto esito positivo, la puntuale e solerte attuazione del protocollo consentirà al Pubblico Ministero di procedere, tramite gli strumenti che l'ordinamento offre, ad enucleare il profilo del DNA pertinente il cd. "reperto biologico" (così come definito dall'art. 6 della legge 85/2009, attuativa del Trattato di Prum) ovvero il materiale biologico rinvenuto su cose pertinenti al reato (nel nostro caso il corpo della persona offesa o i suoi vestiti).

Come sappiamo, l'enucleazione del profilo DNA è un atto che ha un marcato contenuto valutativo. Di conseguenza, comportando potenzialmente la distruzione del reperto, deve essere svolto con la procedura indicata dal combinato disposto degli artt. 360 c.p.p. e 117 Disp. Att. c.p.p. e comporta quindi anche l'avviso, oltre che alla PO, all'indagato, se è già stato identificato.

Nel caso in cui il presunto aggressore sia già stato individuato (per indicazione della persona offesa), ed il suo DNA non sia già stato enucleato in altri contesti (evenienza che del resto è remota), si pone la necessità di acquisire il cd. "campione biologico" (così come definito dall'art. 6 della legge 85/2009, attuativa del Trattato di Prum), ovvero una quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo DNA (ovvero l'indagato).

A questi fini, oltre che ai metodi tradizionali (repertazione di bicchieri usati per bere, spazzolini o biancheria intima appartenente al soggetto) oggi il codice di procedura penale consente al PM, in caso di mancato consenso:

- di chiedere una perizia al GIP avente ad oggetto il confronto tra il profilo DNA del reperto biologico (già ottenuto dalla repertazione sulla PO) e quello del campione biologico (da estrapolare dall'indagato e sottoporre a tipizzazione). In sede di perizia, nei casi consentiti, il giudice può emettere ordinanza motivata che dispone l'esecuzione coattiva del prelievo di capelli, peli o mucosa del cavo orale, se la tipizzazione è assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (art. 224 bis c.p.p. come modificato dalla legge 85/2009, attuativa del Trattato di Prum)
- di chiedere al GIP ordinanza motivata di esecuzione coattiva di prelievo senza chiedere perizia (art. 359 bis comma I c.p.p. come modificato dalla legge 85/2009, attuativa del Trattato di Prum)
- di disporre lo svolgimento delle operazioni di prelievo coattivo con decreto motivato nei casi in cui il ritardo possa determinare grave ed irreparabile pregiudizio alle indagini, chiedendo entro le successive 48 ore la convalida del provvedimento al GIP (che provvederà entro le successive 48 ore) (art. 359 bis comma II c.p.p., come modificato dalla legge 85/2009, attuativa del Trattato di Prum)

Rimane fermo il fatto che, mentre nel procedimento di cui all'art. 224 bis c.p.p. il prelievo coattivo è disposto in quanto strumentale all'estrapolazione del profilo DNA del "campione biologico" ed al suo confronto con quello del "reperto biologico" (ovvero quello trovato sulla PO o sui suoi vestiti) l'applicazione dell'art. 359 bis c.p.p. ha come risultato finale il solo prelievo (coattivo) del "campione biologico", rimandando ad un secondo momento (con le forme previste dall'art. 360 c.p.p. o tramite perizia) l'estrapolazione del profilo ed il suo confronto con quello del "reperto biologico".

L'attività di indagine con riferimento agli abusi su soggetti minori

Le indagini pertinenti ad abusi perpetrati nei confronti di minori presenta aspetti di complessità peculiari ed, in buona parte, diversi da quelli che caratterizzano quelle per abusi nei confronti di adulti.

La prima differenza sostanziale riguarda la modalità con la quale la notizia di reato giunge nell'ufficio di Procura della Repubblica.

Spesso, infatti, l'esternazione dell'abuso avviene a distanza dal fatto (spesso un margine di tempo che non consente l'esperimento degli accertamenti di urgenza di cui sopra si è già parlato), tramite il racconto a terze persone, che possono essere i genitori o familiari, degli amici od altri (insegnanti etc).

Spesso la notizia di reato subisce una ulteriore "mediazione", perché gli stessi genitori (ovviamente parliamo del caso in cui non siano direttamente coinvolti) per comprendere quanto è accaduto si rivolgono ad uno psicologo o ai servizi sociali.

Altrettanto spesso il minore esplicita in modo completo l'episodio ad un operatore sanitario (consultori, servizi sociali per la famiglia, etc) dopo aver manifestato in famiglia sintomi di disagio per i quali i genitori si sono rivolti alla struttura pubblica.

Ecco, allora, che il carteggio può essere costituito solamente da una relazione del responsabile del servizio competente. Oppure la notizia di reato, inviata dalla PG, contiene la denuncia da parte dei genitori e null'altro. Oppure contiene la stessa denuncia ed una relazione.

Queste sono alcune combinazioni, ma le ipotesi sono molte di più.

Di qui l'importanza che in un protocollo "esterno" si definiscano con gli enti di assistenza (pubblici ma anche privati: si pensi alle varie ONLUS che si occupano di assistenza alle famiglie disagiate) le modalità di comportamento avanti ad una prima esternazione di abuso sessuale nei confronti di un minore.

Le scelte in questo campo possono essere diverse.

Certo è che anche in questo caso, quando la notizia del fatto è raccolta dalla PG (soprattutto se non specializzata), la delicatezza dell'indagine, la necessità di celerità nell'esperimento degli accertamenti, e l'opportunità che gli atti di indagine siano effettuati da personale specializzato fanno ritenere necessario il rispetto rigoroso della celerità della trasmissione della notizia di reato al Pubblico Ministero ex art. 347 c.p.p. e la riduzione al minimo dell'attività di iniziativa della PG, ad eccezione, se del caso, di quella strettamente necessaria alla cristallizzazione delle tracce del reato (ovvero le attività di rilievo e repertazione di cui sopra si è già parlato ed a cui si rimanda).

Si comprende facilmente come le scelte e le iniziative che segnano l'evoluzione (e quindi l'esito) di questo tipo di indagine sono interamente nelle mani del PM.

Giunta e valutata la notizia di reato, le scelte sull'escussione del minore dipendono dal grado di approfondimento del racconto sulla cui base il fatto è stato valutato come notizia

di reato e dal bisogno (se è ancora possibile) di mantenere segreta, nei confronti dell'aggressore, l'accusa nei suoi confronti. Ciò capita, quindi, sia nel caso in cui siano necessari cd. atti a sorpresa, sia nell'ipotesi in cui, anche a tutela della PO, si reputa necessaria l'imposizione di una misura cautelare.

Se il fatto è **sufficientemente definito** e consente di ipotizzare una imputazione sufficientemente precisa, è possibile procedere all'escussione del minore in incidente probatorio. Come sappiamo, l'art. 392 comma 1 bis c.p.p. introdotto dalla legge 66/1996 e modificato dalla legge 38/2009, prevede la possibilità di richiedere per reati contro soggetti "deboli" l'incidente probatorio in relazione alla testimonianza di persona minorenni o della persona offesa maggiorenne anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo (fondato motivo di impossibilità di escussione dibattimentale, possibilità di minaccia o violenza nei confronti del teste). L'art. 398 comma 5 bis c.p.p. prevede la possibilità, per la stessa tipologia di reati, quando interessati all'escussione siano minori, di determinare particolari modalità quanto al luogo (strutture specializzate o la stessa abitazione del teste), ed alla documentazione (mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva). In relazione all'esame testimoniale del minore l'art. 498 comma IV c.p.p. prevede particolari modalità (esame condotto dal Presidente, facoltà di ausilio da parte di una familiare o di un esperto), derogatorie rispetto a quelle dei primi commi dello stesso articolo. Il comma 4 ter dello stesso articolo prevede, per l'esame della vittima del reato, la possibilità di chiedere che l'esame sia condotto con vetro specchio ed impianto citofonico. Effettuato l'incidente probatorio, il minore infrasedicenne può essere risentito a dibattimento solo su fatti diversi da quelli già oggetto di esame (art. 190 bis c.p.p.).

Le modalità concrete con cui procedere tecnicamente all'escussione, anche in ragione della formula di legge piuttosto aperta ("l'esame è condotto dal Presidente su domande e contestazioni delle parti") sono, nell'esperienza giudiziaria piuttosto varie, e dipendono soprattutto dal grado di maturità intellettuale del minore, dalla sensibilità del giudice, e da quella delle parti.

Non è questa la sede per approfondire il tema e le varie ipotesi. L'unica considerazione da svolgere è però quella dell'opportunità di concordare, prima del suo inizio, le modalità dell'esame di ciascuna delle parti, al fine di evitare di effettuare davanti al minore opposizioni sulle domande effettuate ed altre contestazioni di metodo.

Altro problema è quello pertinente all'opportunità, da valutare caso per caso, di effettuare una richiesta di incidente probatorio in ordine alla condizione psichica della PO.

L'argomento è piuttosto dibattuto. Non si sta parlando, ovviamente, della perizia sulla capacità a testimoniare che in numerosi casi affianca o precede l'escussione del teste minore, che deriva da una precisa indicazione di legge (l'art. 196 c. 2 c.p.p. impone al giudice di svolgere gli opportuni accertamenti per verificare, se del caso, l'idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza). Spesso si parla di perizia sulla credibilità, o, peggio, sulla attendibilità del minore.

A riguardo si deve registrare una sostanziale apertura manifestata anche dalla Suprema Corte in ordine alla possibilità per il giudice di avvalersi di conoscenze scientifiche al fine di valutare la deposizione del teste minore.

Nella sentenza n. 37047/2007 rg della Suprema Corte, sul conosciuto caso pertinente all'abuso asseritamente patito da alcuni bambini da parte degli insegnanti di un asilo in Rignano Flaminio, i giudici affermano esplicitamente che, in termini generali, la deposizione del teste minore deve essere valutata "con il dovuto rigore e l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia)". Così anche nella sentenza 9811/2007 rg si riconosce la possibilità di chiedere al consulente di precisare non solo lo sviluppo psichico del minore e le sua capacità di comprendere i fatti e rievocarli, ma anche di investigare sulle dinamiche parentali e riferire come il minore abbia percepito e vissuto l'episodio di cui è processo.

Le stesse sentenze, tuttavia, chiariscono che non è possibile delegare all'esperto il compito di valutare l'attendibilità oggettiva del dichiarante, compito inderogabile del giudice. Si ribadisce pertanto (sul punto si veda soprattutto Cass. n. 42984/2007 rg) il concetto di infungibilità del ragionamento probatorio e della sua sostanziale "autosufficienza", ove, pertanto, il lecito ed opportuno ricorso all'ausilio dell'esperto non comporta l'esistenza di un vero e proprio diritto alla perizia di tipo psicodiagnostico (in più di una occasione agitato dalle difese in caso di mancato esperimento da parte del giudice di merito).

Ne deriva quindi, complessivamente, che il ricorso all'ausilio dell'esperto è utile al fine di valutare la cd. credibilità soggettiva del teste, ovvero la sua capacità non solo ricordare rielaborare degli episodi, ma anche di riferirli senza il pericolo che il ricordo sia influenzato, ad esempio, da suggestioni familiari. Siffatte valutazioni, tuttavia, sono solo strumentali alla valutazione della attendibilità oggettiva delle dichiarazioni del teste minore, sulla quale inciderà non solo la valutazione della coerenza narrativa del racconto, ma anche la sua rispondenza a tutti gli elementi di fatto risultanti dall'indagine.

Qualora il fatto **non sia sufficientemente definito** (e soprattutto non abbia caratteri di univocità rispetto all'indicazione di un abuso) si pone la necessità di approfondire gli accertamenti tramite l'escussione dello stesso minore. Questa può avvenire da parte del PM o delegando l'atto ad una PG specializzata.

In ordine a quest'aspetto, oltre che richiamare quanto sopra già detto sulla specializzazione della Polizia Giudiziaria, che comunque entrerà in qualche modo in contatto con il minore (anche se solo per accompagnarlo), si deve evidenziare l'opportunità che, a seconda dell'età e del presumibile grado di maturazione del medesimo (sulla base di elementi che allo stato delle indagini sono spesso purtroppo scarni) si valuti l'opportunità di far assistere all'escussione un esperto in psicologia infantile. Come si sa, questa indicazione è data in modo esplicito in relazione all'escussione dibattimentale del teste minore dall'art. 498 c. 4 c.p.p. In fase di indagine, soprattutto quando si possa ottenere la prima vera esternazione dell'abuso, è necessario che l'esame sia condotto in modo da garantire la sua massima serenità. L'assistenza di un esperto quindi si può rivelare estremamente utile, al fine di svolgere il colloquio (tale deve essere il tenore dell'escussione) nel modo più sereno possibile, favorendo l'ingresso degli argomenti in modo graduale.

E' consigliato anche in questa fase il ricorso alla registrazione, anche video, del colloquio. Ciò non solo al fine di dare contezza della correttezza della verbalizzazione (talvolta sulla base di questi verbali vengono richieste misure cautelari pesanti), ma anche perché (con riferimento alla registrazione video) il linguaggio del corpo per questi testi può aiutare ad avere contezza della spontaneità del racconto e può quindi essere di aiuto al giudice sia in

fase di richiesta di misura cautelare che di giudizio abbreviato. Non è escluso un eventuale uso dibattimentale ex art. 512 c.p.p. nel caso in cui il minore non sia successivamente in grado di testimoniare per una infermità sopravvenuta, anche legata alle rimozione dell'episodio dalla memoria in ragione del trauma subito (o all'impossibilità della ripetizione del racconto per la tutela della salute fisica e psichica dello stesso minore: Cass. n. 4404 del 5/11/2009).

Anche in questo caso, come per l'incidente probatorio, è necessario concordare e preparare con l'esperto l'esame per definire la successione degli argomenti e focalizzare quanto appare più importante per gli accertamenti di indagine.

Ma non solo. Se è vero che in relazione all'indagine preliminare non è esplicitamente previsto un divieto di domande suggestive, è vero, d'altra parte, che il soggetto minore può essere maggiormente esposto all'azione di tecniche di suggestione, anche involontarie. Gli esperti devono essere sotto questo profilo indirizzati allo svolgimento del colloquio volto a favorire la spontanea iniziativa del racconto e a non prestare il fianco, soprattutto per i casi di diretta utilizzazione del verbale (misura cautelare, giudizio abbreviato, verbale prodotto ex art. 512 c.p.p.) a contestazioni sulla effettiva capacità dimostrativa del racconto del minore.

A seguito dell'escussione il Pubblico Ministero ha di fronte varie opzioni:

- come già premesso, la scelta di una escussione in fase di indagine può derivare dalla necessità di compiere atti a sorpresa: il prossimo passo dell'indagine sarà quindi questo,
- in altri casi la scelta è obbligata in ragione (come sopra già detto) della mancanza di una racconto chiaro ed univoco dell'episodio (anche tramite terze persone); una volta delineato l'episodio il PM è nella condizioni di chiedere l'escussione in incidente probatorio con le modalità già sopra brevemente illustrate

Vi è, in realtà, una terza via. Ovvero quella, effettuata l'audizione protetta del minore in sede di indagine da parte del PM, di esercitare (ritenuti effettuati tutti gli accertamenti di indagine e sussistenti i presupposti di prova) l'azione penale.

Questa opzione ha il pregio di evitare in molti casi (definizione con riti alternativi del procedimento) una seconda escussione "formale" del minore, presuppone la sicurezza di aver effettuato una escussione completa ed adeguata del minore e, soprattutto, l'esistenza di un ufficio giudiziario giudicante adeguatamente specializzato nella materia ed in grado di effettuare in modo adeguato un eventuale ulteriore esame dibattimentale.

Ma, a parte il fatto che non si adatta particolarmente ad uffici giudiziari medio piccoli, vi è da tenere conto del fatto che spesso questo tipo di procedimenti, se istruiti tramite un incidente probatorio, viene definito in udienza preliminare tramite una richiesta di rito abbreviato. Ciò non solo per godere dello sconto di pena in caso di condanna, ma soprattutto per evitare un giudizio dibattimentale che rischia sempre per avere un clamore maggiore (nonostante il regime specifico della pubblicità delle udienze di cui all'art. 472 c. 3 bis c.p.p.). La sola escussione in fase di indagine, nella quale l'indagato non ha avuto la possibilità di interrogare (con le cautele previste) la PO, può indurre la difesa ad optare con più frequenza per il giudizio dibattimentale, con il risultato non solo di appesantire

l'attività processuale, ma anche di provocare la seconda escussione del minore in un contesto che potrebbe essere meno protetto di quello dell'incidente probatorio.

Gianni Pipeschi

ALLEGATO
MODULISTICA IN MATERIA DI ACCERTAMENTI MEDICI SULLA PERSONA
OFFESA IN PROSSIMITA' DELL'EPISODIO DI REATO

**SCHEDA ESEMPLIFICATIVA DELLE COMPETENZE
NELL'ACCERTAMENTO SANITARIO PER SOGGETTO VITTIMA DI
VIOLENZA FISICA O SESSUALE.**

F A S I	Pronto Soccorso	Ginecologi a Pediatria	Laboratorio Anatomia patologica	Territorio
Triage				
Acquisizione del consenso informato				
Accoglienza				
Raccolta dati su modalità e circostanze dell'aggressione				
Anamnesi remota e recente: generale e ginecologica				
Visita generale con studio delle lesioni sul corpo ed esame obiettivo ginecologico				
Raccolta di materiale e refertazione forense				
Profilassi per malattie sessualmente trasmissibili, contraccezione in emergenza				
Richiesta consulenze ed accertamenti				
Stesura del referto				
Seguito assistenziale				

Competenze professionali per fase del protocollo minori.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il/La sottoscritta		
	<i>(cognome)</i>	<i>(nome)</i>
<p>Informato/a delle procedure relative agli accertamenti a cui verrà sottoposto/a, sia ai fini clinici che medico legali dal Dr.</p> <p style="text-align: right;">_____ del reparto di</p> <p style="text-align: right;">_____ dell'Ospedale di , consistenti in :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ; • ; • ; • ; • ; • ; 		
ACCONSENTE		
<input type="checkbox"/> ALLA INDAGINE CLINICA E MEDICO LEGALE <input type="checkbox"/> ALLA RACCOLTA DI MATERIALE BIOLOGICO A FINI CLINICI E FORENSI <input type="checkbox"/> ALLE FOTOGRAFIE <input type="checkbox"/> AI TRATTAMENTI TERAPEUTICI SPECIFICI		
, lì _____		

Firma dell'interessato o del tutore	
Firma del medico	

SCHEMA DI REFERTO

Al Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di _____

Il _____ **sottoscritto**
Dr. _____
in _____ **servizio**
presso _____

comunica a questo Ufficio quanto segue:
in data _____, si è presentata il/la
sig. _____
identificato/a
mediante _____
accompagnato/a da _____

Riferendo quanto segue

(1) _____

L'esame clinico ha evidenziato

Nel corso della visita sono state eseguite fotografie, prelievi biologici, prelievi per indagini tossicologiche e infettivo logiche

(2) _____

Sono stati repertati i seguenti indumenti

Il materiale è conservato presso

, lì _____

Firma

Nota 1. esposizione sintetica degli elementi significativi in relazione all'ipotesi di reato;

Nota 2. esposizione sintetica degli elementi più significativi dell'esame clinico relativo sia a lesioni genitali che extragenitali ed altri eventuali rilievi ritenuti importanti.

FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO ESAMI DI LABORATORIO IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE				
COGNOME				
NOME				
DATA DI NASCITA		SESSO	M	F
RICHIEDENTE	UO		MEDICO	
Screening per MTS	<input type="checkbox"/>	Se non eseguito motivazione		
DATA E ORA DEI PRLIEVI				
DATA E ORA CONSEGNA VETTORE			FIRMA VETTORE	
DATA E ORA CONSEGNA LABORATORIO			FIRMA RICEVENTE	

Barrare le caselle materiali ed esami

MATERIALI	ESAMI	CAMPIONI DA INVIARE	
<input type="checkbox"/> Prelievo di sangue venoso	<input type="checkbox"/> HIV	PROVETTA TAPPO ROSA	
	<input type="checkbox"/> HBs Ag		
	<input type="checkbox"/> HCV		
	<input type="checkbox"/> SCREENING LUE		PROVETTA TAPPO BLU
	<input type="checkbox"/> HCG		PROVETTA TAPPO VERDE
	<input type="checkbox"/> ALCOLEMIA	PROVETTA TAPPO VERDE	
<input type="checkbox"/> Tampone vaginale	<input type="checkbox"/> RICERCA TRICHOMONAS	1 TAMPONE con apposito terreno di trasporto	
	<input type="checkbox"/> RICERCA SPERMATOZOI	1 TAMPONE CON 1 ml di fisiologica 1 TAMPONE a secco (per conservazione)	
<input type="checkbox"/> Tampone rettale	<input type="checkbox"/> RICERCA SPERMATOZOI	1 TAMPONE CON 1 ml di fisiologica 1 TAMPONE a secco (per conservazione)	

<input type="checkbox"/> Tampone cavo orale	<input type="checkbox"/> RICERCA SPERMATOZOI	1 TAMPONE CON 1 ml di fisiologica 1 TAMPONE a secco (per conservazione)
<input type="checkbox"/> Tampone endocervicale	<input type="checkbox"/> CHLAMYDIA	1 TAMPONE apposito
	<input type="checkbox"/> NEISSERIA GONORRHOEAE	1 TAMPONE apposito
<input type="checkbox"/> Urine	<input type="checkbox"/> DROGHE D'ABUSO	1 PROVETTA

FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI FORENSI IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE				
COGNOME				
NOME				
DATA DI NASCITA		SESSO	M	F
RICHIEDENTE	UO		MEDICO	
DATA E ORA DEI PRILIEVI				
DATA E ORA CONSEGNA VETTORE			FIRMA VETTORE	
DATA E ORA CONSEGNA LABORATORIO			FIRMA RICEVENTE	

MATERIALI	ESAMI	CAMPIONI FORENSI DA INVIARE
<input type="checkbox"/> Prelievo di sangue venoso	<input type="checkbox"/> DROGHE <input type="checkbox"/> ALCOLEMIA	PROVETTA TAPPO VERDE
<input type="checkbox"/> Tracce di sperma sul corpo, sui genitali esterni, nella regione perianale		DA CONGELARE
<input type="checkbox"/> Materiale estraneo (assorbenti interni e/o esterni, corpi estranei)		DA CONSERVARE ASCIUGATI IN BUSTE DI CARTA)
<input type="checkbox"/> Tracce di saliva		DA CONGELARE
<input type="checkbox"/> Tracce sotto le unghie		DA CONGELARE
<input type="checkbox"/> Peli pubici e formazioni pilifere sul corpo		DA CONSERVARE ESSICCATI
<input type="checkbox"/> Vestiti, fogli di raccolta, garze, eventuali cannule, etc.		DA CONSERVARE ASCIUGATI IN BUSTE DI CARTA